

**FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022**



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

**OPERAZIONE 4.1.3
Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in
atmosfera**

**Bando 2021
(scadenza 15/2/2022)**

Domande Frequenti

*Ultimo aggiornamento **3/1/2022**
(in blu le integrazioni rispetto alla versione del 30/11/2021)*

CHI PUO' ADERIRE?

Un'azienda con allevamento in soccida può presentare domanda di sostegno per l'acquisto di "Macchine per la distribuzione degli effluenti/digestati non palabili dotate di interratori"?

Si, l'azienda può presentare la domanda.

Un'azienda senza allevamento può presentare domanda di sostegno per l'acquisto di "Macchine per la distribuzione degli effluenti/digestati non palabili dotate di interratori"?

Si, l'azienda può presentare domanda; nella relazione tecnica dovrà essere motivata tale necessità, e ove previsto le acquisizioni di refluo/digestato andranno tracciate tramite la Comunicazione Nitrati.

Quali sono i requisiti per il riconoscimento delle condizioni speciali previste per i giovani agricoltori?

Bisogna avere un'età compresa tra 18 (compiuti) e 41 (non compiuti) anni di età, ed essersi insediati per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, aderendo alla Misura 6.1.1 del PSR 2014-2020, anche tramite il progetto integrato Op. 6.1.1 – Op. 4.1.2 e risultato in posizione ammissibile e finanziabile, o ammissibile ma non finanziabile per carenza di risorse pubbliche, nelle graduatorie vigenti". Pertanto l'inserimento in agricoltura (con attribuzione di partita IVA agricola e posizione INPS agricola) senza il sostegno del PSR non permette la maggiorazione dell'aliquota né il punteggio dedicato ai giovani.

Se sono insediato in agricoltura da meno di 24 mesi, ma non ho aderito alla Misura 6.1.1 del PSR, posso chiedere il sostegno per interventi relativi ad adeguamenti obbligatori?

Si: per la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie, il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento. Si precisa che quanto sopra citato non implicherà il riconoscimento della maggiorazione dell'aliquota e il punteggio relativo al criterio 6.

Come si calcola la data del primo insediamento?

Nel caso di insediamento in forma di titolare unico, s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo; nel caso di insediamento in forma societaria, s'intende la data di stipula/modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane.

Qual è la definizione di " giovane agricoltore" ?

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - art 2 è "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Fino a quando può essere concesso il contributo maggiorato come giovane agricoltore?

Ai sensi del Reg. CE 1307/2013, art.50 comma 2, per "giovane agricoltore" si intende *“una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo*

dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda". Inoltre, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del medesimo Regolamento, "il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni". Pertanto, il giovane agricoltore può ricevere il contributo maggiorato solo nei primi cinque anni dalla data di insediamento.

Una cooperativa senza terreni, allevamenti e fabbricati può presentare una domanda come soggetto collettivo? Se sì, su quali terreni può realizzare l'intervento?

Sì, può presentare domanda. L'ammissibilità dipenderà dall'intervento richiesto, che sarà valutato anche tenendo conto dell'OTE dei soggetti partecipanti all'investimento collettivo. La cooperativa che non dispone di terreni propri potrà realizzare gli investimenti su particelle catastali di cui dimostri la disponibilità per l'intero periodo del vincolo di destinazione d'uso (per le strutture, 10 anni).

Il rappresentante legale di una cooperativa può presentare domanda come soggetto singolo?

Sì, se rispetta i requisiti richiesti dal bando per i soggetti singoli.

Possono presentare domanda i soggetti che hanno ancora in corso una domanda sul bando precedente? E' necessario sia già stato liquidato il saldo?

E' possibile presentare una nuova domanda purché per eventuali domande precedenti ancora in corso siano stata presentata almeno la domanda di saldo, oppure una rinuncia, in data antecedente alla trasmissione della domanda di sostegno 2021. Non è necessario aver già ricevuto la liquidazione del saldo.

QUALI INVESTIMENTI POSSONO ACCEDERE AL SOSTEGNO?

Nell'elenco degli investimenti ammissibili al sostegno ci sono investimenti nuovi rispetto ai bandi precedenti?

Sì, ci sono:

- *Rimorchi-cisterna per lo stoccaggio temporaneo a bordo campo degli effluenti/digestati non palabili*; si tratta di stoccaggi mobili (c.d. "balia"), utili ad ottimizzare la gestione del cantiere di distribuzione in campo.
- *Sistemi mobili automatizzati per la pulizia delle strutture di stabulazione*; si tratta di robot per la pulizia automatizzata delle corsie di stabulazione.

Se ho intenzione di acquistare un carrobotte con interrattore, quale voce devo selezionare nella tabella degli investimenti?

La voce corretta è "Macchine per la distribuzione degli effluenti/digestati non palabili dotate di interrattori". Attenzione, la voce "Attrezzature per la distribuzione ombelicale di frazioni chiarificate ottenute da separazione solido/liquido con distribuzione interrata" non è corretta (vedi dopo).

Se ho già una botte attrezzata per la distribuzione a bassa emissione di liquame/digestato, posso richiedere il sostegno per acquistarne una seconda?

Se l'azienda illustra chiaramente la motivazione della necessità di una seconda botte (es. aumenta la superficie ad uso agronomico, aumenta il refluo da distribuire, modifica la gestione del cantiere di distribuzione), l'investimento può essere ammesso al sostegno.

Se ho intenzione di acquistare uno spandiletame, quale voce devo selezionare nella tabella degli investimenti? Lo spandiletame deve avere sistemi di chiusura superiore (es. teloni)?

La voce corretta è “*Macchine per la distribuzione degli effluenti/digestati palabili dotate di sistemi di chiusura esterna e di raccolta dei percolati (c.d. spandiletame)*”. Non è richiesta una tipologia particolare di spandiletame. Si ricorda che lo spandiletame non dà diritto ai punteggi di selezione dei criteri 2a e 3.

Che cos'è il sistema ombelicale?

E' un sistema di distribuzione in campo di effluenti /digestati non palabili condotta tramite una trattrice priva di carrobotte, alimentata tramite una tubazione flessibile connessa direttamente alla vasca di stoccaggio. Per la realizzazione di tale sistema si riconosce anche il tratto di tubazione interrata che va dalla vasca al bordo campo.

Se ho intenzione di realizzare una tubazione interrata (es. per alimentare un sistema ombelicale, oppure per convogliare il refluo dallo stoccaggio all'impianto di biogas), quale voce devo selezionare nella tabella degli investimenti?

La voce corretta è “*Macchine e attrezzature per la movimentazione degli effluenti/digestati non palabili*”. La domanda di sostegno deve riguardare complessivamente la realizzazione di un sistema ombelicale, di cui la tubazione fa parte, oppure viene dimostrata l'esistenza di un impianto preesistente, di cui la tubazione costituisce un ampliamento (*vedi anche domanda successiva*).

Un'azienda che ha già realizzato parte di un sistema ombelicale tramite il sostegno di un precedente bando PSR Op. 413, può ora acquistare e posizionare altre tubazioni, per ampliare ulteriormente la superficie su cui adottare questo sistema?

Sì, precisando nella relazione tecnica che l'interramento della tubazione sarà a servizio del sistema ombelicale esistente finanziato con il bando 20xx, domanda n°..... Si ricorda che se la domanda sul precedente bando è ancora in corso, dovrà essere presentata richiesta di saldo in data antecedente alla presentazione della domanda di adesione al bando 2021.

Nel caso in cui l'azienda disponga dei macchinari/attrezzature per eseguire parte dei lavori dell'intervento richiesto, può svolgerli in economia?

No: i contributi in natura, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, non sono ammissibili al sostegno.

Sono ammissibili interventi su fosse sottogrigliato esistenti?

L'unico intervento finanziabile è la realizzazione di un sistema *vacuum system* negli allevamenti suini. La realizzazione di investimenti di manutenzione (ordinaria e straordinaria) non è ammissibile.

Se ho intenzione di acquistare un sollevatore telescopico per movimentare il letame (c.d. “Merlo”), quale voce devo selezionare nella tabella degli investimenti?

La voce corretta è “*Macchine e attrezzature per la movimentazione degli effluenti/digestati palabili*”.

E' ammissibile al sostegno la realizzazione di strutture di stoccaggio aggiuntive a servizio di nuove stalle non ancora operative (in costruzione / da costruire)?

No, non è ammissibile perché esse non rientrano nella definizione di “*strutture di stoccaggio aggiuntive rispetto al minimo previsto dalla normativa vigente*”. Allo stesso modo, non sono ammissibili strutture di stoccaggio realizzate a servizio di stalle esistenti, ma fisicamente ubicate in UTE diverse da quella dell'allevamento.

Non sono ammissibili investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie: si tratta solo delle norme che riguardano l'utilizzo agronomico (Regolamento reg. 10/R/2007 e s.m.i.) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)?

No, non sono ammissibili gli investimenti per l'adeguamento a norme obbligatorie a qualsiasi titolo.

Per l'installazione di ventole con sistemi di raffrescamento che riducono il consumo di acqua, serve un progetto, o è sufficiente una planimetria che indica dove e quante ne vengono installate?

No, è sufficiente solo una planimetria con l'indicazione dei posizionamenti. Si ricorda che l'obiettivo dell'intervento deve essere la riduzione del consumo d'acqua, pertanto sono ammissibili al sostegno solo sistemi di raffrescamento che vanno a sostituire sistemi esistenti nei quali si utilizzava acqua; questo aspetto va dimostrato nella Relazione tecnica.

Sono ammissibili al sostegno gli agitatori?

Sì, sono ammissibili. La voce corretta è “*Macchine e attrezzature per la movimentazione degli effluenti/digestati non palabili*”.

Sono ammissibili al sostegno le coperture di platee per i letami o i digestati palabili?

Sì, sono ammissibili.

Come stoccaggi aggiuntivi, è consentita solo la realizzazione di vasche di stoccaggio coperte, o anche di concimaie coperte? Si possono fare anche come ampliamenti a stoccaggi esistenti?

Entrambe le tipologie sono ammissibili, come anche gli ampliamenti.

Se intendo realizzare due investimenti di tipologie diverse (es. una copertura e un separatore), ma la voce dall'importo minore non rappresenta almeno il 25% della somma delle due, posso presentare lo stesso domanda?

Sì, il vincolo del 25% si applica esclusivamente per il riconoscimento del punteggio del criterio 2a. Qualora due interventi non rispettino tale rapporto, la domanda può essere trasmessa, ma non potrà essergli riconosciuto il punteggio di selezione 2a.

Un soggetto con impianto a biogas può realizzare uno stoccaggio aggiuntivo in una UTE diversa da quella dove è presente l'impianto, con l'obiettivo di facilitare le operazioni di distribuzione in campo?

Sì, è possibile, ma va dimostrata la disponibilità dei terreni all'utilizzo agronomico per l'intera durata del vincolo di destinazione d'uso (per le strutture, 10 anni).

Il ripuntatore è un'attrezzatura ammissibile al sostegno?

No, perché non è un'attrezzatura dedicata esclusivamente alla gestione dei reflui, ma può essere utilizzata anche per altre operazioni di lavorazione del terreno indipendenti dalla concimazione.

In caso di riesame dell'AIA intervenuto dopo l'ammissione a finanziamento, l'istruttoria della domanda di saldo deve valutare le eventuali nuove prescrizioni?

No, l'istruttoria del saldo deve fare riferimento agli interventi ammessi al sostegno.

Nel caso in cui un'azienda intenda coprire un paddock, ha l'obbligo di coprire tutta la superficie occupata dagli animali, oppure può coprirne solo una parte?

L'intervento ottimale è certamente la copertura dell'intera superficie; qualora ci siano vincoli o motivazioni particolari, da illustrare compiutamente nella Relazione tecnica, può essere accettabile coprirne solo una parte, ovviamente dotando la falda di gronde per l'acqua piovana.

Ho un allevamento suino con box dotati di corsia esterna di defecazione grigliata e scoperta (senza tettoie); la copertura di questa corsia è ammissibile al sostegno?

Sì, è ammissibile: rientra nella voce *“Riduzione del volume d'acqua piovana convogliata nelle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili: copertura delle superfici interessate dalla stabulazione di animali”*, analogamente alla copertura dei paddock.

Si prevede la ristrutturazione di una vasca liquami (ad oggi, già coperta con coverball) e il suo ampliamento, dotandolo anche di una copertura fissa. Il bando può finanziare l'intera opera, o solo l'ampliamento + la copertura?

La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, non è una spesa ammissibile, mentre l'ampliamento sì, purchè non si tratti di un adeguamento a norme obbligatorie, ma di un volume di stoccaggio aggiuntivo rispetto al minimo previsto. La struttura di stoccaggio va coperta; essendo ad oggi già dotata di una copertura flottante, è ammissibile al sostegno solo la realizzazione di una copertura fissa, a maggior efficacia. Si ricorda che qualora il coverball sia stato installato tramite il sostegno del PSR su bandi precedenti, devono decorrere i 5 anni del vincolo di destinazione d'uso prima di dismetterlo.

COME COMPILARE LA DOMANDA?

A cosa serve la Relazione tecnica? Cosa deve contenere?

La Relazione tecnica deve spiegare perché l'imprtesa richiedente intenda realizzare l'investimento, se e quali altre iniziative già intraprese completano gli investimenti per cui si chiede il sostegno, qual è il miglioramento gestionale e ambientale che si prevede di ottenere. Non è sufficiente quindi limitarsi ad inserire i dati descrittivi desunti dal Fascicolo; d'altronde, questi vengono già consultati durante l'istruttoria. Al cap. 14 del bando sono dettagliati i contenuti minimi della Relazione.

In quali casi si applica il massimale di spesa maggiorato a € 90.000?

Il massimale di € 90.000,00 viene applicato nel caso in cui:

- si realizza una copertura fissa su struttura esistente.
- si realizzano più interventi, a scelta tra tutti quelli previsti nella tabella investimenti ammissibili. Non è quindi obbligatorio che uno degli interventi sia una copertura fissa: solo se si vuole il riconoscimento del punteggio relativo al criterio **2_a**, allora bisogna che gli interventi siano ricadenti nelle tre tipologie indicate nella tabella “Criteri di selezione”.

Si accede al massimale maggiorato a € 90.000 anche realizzando una nuova vasca aggiuntiva coperta?

No, il massimale maggiorato vale solo per la realizzazione di una copertura fissa su una vasca esistente.

Che cosa s'intende per "preventivi indipendenti"?

Si intende che i tre preventivi devono riferirsi a produttori diversi tra loro, anche qualora l'acquisto sia perfezionato tramite rivenditori. Di seguito si schematizzano alcune casistiche:

Caso	Preventivi emessi da	Sono indipendenti?
1	1) Produttore A 2) Produttore B 3) Produttore C	SI
2	1) Rivenditore del produttore A 2) Rivenditore del produttore B 3) Rivenditore del produttore C	SI
3	1) Rivenditore del produttore B 2) Rivenditore 1 del produttore A 3) Rivenditore 2 del produttore A	NO
4	1) Produttore A 2) Rivenditore 1 del produttore A 3) Rivenditore 2 del produttore A	NO
5	1) Produttore B 2) Rivenditore del produttore A 3) Rivenditore del produttore C	SI
6	1) Produttore A 2) Produttore B 3) Rivenditore del produttore C	SI

Come faccio a verificare se il Comune oggetto dell'investimento rientra nell'elenco dei comuni classificati IT0118-IT0119-IT0120?

Al link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/elenco_comuni_psqqa.xls

Perché per alcune voci di intervento è richiesto indicare la percentuale del refluo gestito con la nuova macchina o stoccato nella vasca che viene coperta? E' un dato che incide sull'ammissibilità dell'investimento?

No, non incide: è un dato che serve a rendicontare gli effetti ambientali del sostegno concesso, stimando i kg di ammoniaca non emessa grazie all'investimento che sarà realizzato. Questa rendicontazione viene richiesta per l'uso dei fondi integrativi nazionali, concessi dal Ministero della Transizione Ecologica, che fanno parte del budget assegnato al bando.

Il sostegno concesso dall'Op. 4.1.3. è cumulabile con il Credito d'imposta 4.0?

Visto la complessità e la continua evoluzione della materia, ad oggi risulta che, per i beni classificati "agevolabili ai sensi della L 160/2019, art. 1 commi da 184 a 194" il sostegno del PSR 2014-2022

può essere concesso in combinazione con il credito d'imposta purché l'aliquota cumulata rimanga entro i limiti fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Verificato che per l'Op. 4.1.3 bando 2021 la DGR n. 14-4039 del 5/11/2021 prevede, per alcune fattispecie, aliquote aggiuntive inferiori all'aliquota massima prevista dal citato Regolamento, ne consegue che, esclusivamente quando ne ricorrono le condizioni, il beneficiario potrà cumulare i due sostegni sino all'aliquota cumulativa massima erogabile, come segue:

	Reg. 1305/2013, Allegato II	PSR Op. 4.1.3 (DGR n. 14-4039 del 5/11/2021)	Ulteriore aliquota fruibile tramite il credito d'imposta 4.0
Aliquota base	40%	40%	no
Aliquote aggiuntive:			
giovani agricoltori	20%	20%	no
investimenti collettivi	20%	10%	10%
montagna	20%	10%	10%
interventi sovvenzionati dalla M. 16	20%	non previsto	no
adesione all'Op. 10.1.5 (bando 2021)	20%	5%	15%

Ad esempio: a fronte di una fattura di € 90.000 intestata ad un soggetto collettivo che realizza un investimento ad uso comune, l'Op. 4.1.3 eroga un contributo di € 90.000 x 0,50 = 45.000. Per la medesima fattura il beneficiario ha ancora diritto a far valere € 90.000 x 0,10 = € 9.000 quale credito d'imposta.

La cumulabilità è possibile solo sull'importo massimo di spesa ammesso al sostegno dell'Op. 4.1.3, oppure sull'ammontare totale della spesa prevista?

Quando l'investimento previsto supera il massimale di spesa previsto dal bando, il beneficiario può accedere al credito d'imposta anche sull'importo che eccede il massimale, sempre nel rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Ad esempio: a fronte di una fattura di € 80.000, l'Op. 4.1.3 eroga un contributo di € 60.000 x 0,40 = 24.000. Per la medesima fattura il beneficiario ha ancora diritto a far valere € 20.000 x 0,40 = € 8.000 (ulteriore aliquota fruibile sull'importo entro il massimale) quale credito d'imposta. A fronte di una fattura di di € 80.000 intestata a un beneficiario che aderisce anche all'Op. 10.1.5, l'Op. 4.1.3 eroga un contributo di € 60.000 x 0,45 = 27.000. Per la medesima fattura il beneficiario ha ancora diritto a far valere € 60.000 x 0,15 = € 9.000 (ulteriore aliquota fruibile sull'importo entro il massimale) più € 20.000 x 0,60 = 12.000 (intera aliquota fruibile sull'importo oltre il massimale), totale € 21.000 quale credito d'imposta.

La cumulabilità è possibile solo con il Credito d'imposta?

No, è possibile anche con altre agevolazioni in conto capitale, purché vengano rispettati i parametri previsti per il Credito d'imposta.

Nelle Dichiarazioni bisogna sempre spuntare una delle due voci seguenti?

- a) che gli investimenti oggetti di domanda di sostegno SONO destinati all'uso comune tra tutti i propri associati;**
- b) che gli investimenti oggetti di domanda di sostegno NON SONO destinati all'uso comune tra tutti i propri associati.**

No, solo nel caso in cui il beneficiario è un soggetto collettivo.

Dichiarazione di adesione alla Op. 2.1 “Servizi di consulenza”: a quale ambito deve aver aderito, o intende aderire, il richiedente? In caso di soggetto collettivo, sono i partecipanti a dover usufruire della consulenza? Le aree di consulenza specifica sono le stesse previste per accedere alla priorità concessa sul bando 2021 dell’Op. 10.1.5?

Come indicato nel bando, tabella “Criteri di selezione”, l’adesione alla Op. 2.1 dovrà riguardare consulenze per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole, l’ottimizzazione della fertilizzazione, l’ottimizzazione della dieta degli animali. **In caso di soggetto collettivo, sono i partecipanti a dover usufruire della consulenza. Le aree di consulenza specifica sono le stesse previste dal bando 2021 dell’Op. 10.1.5.**

Per ottemperare correttamente alle regole di trasparenza e pubblicità, cosa bisogna fare?

Alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr> sono riportate le norme previste dal PSR.

Nel compilare la domanda, ci sono dei blocchi se non vengono inseriti gli allegati?

No, il sistema informatico non ha controlli automatici. Si ricorda che l’assenza di allegati obbligatori è motivo di irricevibilità della domanda, e non è sanabile a bando chiuso.

La documentazione prevista in caso di interventi edilizi può avere data antecedente alla presentazione della domanda?

Si. Per la valutazione dell’inizio lavori, farà fede la documentazione fiscale allegata alla domanda di saldo.

Nel caso in cui l’intervento edilizio preveda un premezzo di costruire, è possibile allegare alla domanda di sostegno solo la richiesta di PdC?

Si.